

n.r.g. 44/2020

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

VERBALE

All'udienza del 13/1/2020, ore 16.00, fissata nel procedimento in epigrafe introdotto dalla Questura di Gorizia di richiesta di proroga del trattenimento di

davanti al giudice dott. Edoardo Sirza sono comparsi:

l'avv. Andrea Guadagnini per il trattenuto per _____ che è presente personalmente (deposita procura speciale);

l'isp. Stefano Medeossi per la Questura di Gorizia;

Il sig. _____ riferisce di comprendere l'italiano ma richiede l'assistenza dell'interprete.

E' presente il sig. _____, interprete di lingua Wolof che giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate.

La Questura di Gorizia riferisce che la domanda di protezione internazionale è stata trasferita dalla Commissione Territoriale di Bari a quella di Trieste.

Il sig. _____ riferisce di avere gravi problemi di salute che non sono compatibili con l'ulteriore trattenimento.

L'avv. Guadagnini:

- deposita dichiarazione della psicologa Carola Perretta; documentazione medica del 19/11 proveniente dal entro di Bari; ricevute delle richieste di accesso agli atti. L'avv. Guadagnini a tal proposito lamenta la violazione del diritto di difesa del richiedente. Ricevuto il mandato professionale in data



7/1/2020, ha inviato in data 10/1/2020 istanza di accesso agli atti relativi al trattenimento del suo assistito che però non è mai stata evasa;

- eccetisce inoltre che le esigenze di trattenimento ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015 non sono motivate rileva che le condizioni di salute del suo assistito, nonostante due recenti interventi dei sanitari, non sono state documentate dalla Questura.
- Chiede il rigetto dell'istanza di proroga del trattenimento.

La Questura insiste per la richiesta proroga.

Il giudice si ritira in camera di consiglio ed escono i presenti.

All'esito della camera di consiglio rientrano le parti e l'interprete.

Il Tribunale di Trieste

premessò che:

- nato in Senegal il 16/10/1982, è stato destinatario del provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia Catania d.d. 24/6/2019 e dell'ulteriore decreto del Questore della Provincia di Catania, d.d. 17/8/2019, di trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Bari Palese, ex art. 14 d.lgs. n. 286/1998, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera (trattenimento convalidato dal Giudice di pace di Bari in data 21/8/2019).

Il trattenimento disposto è stato poi prorogato dal Giudice di pace di Bari:

- in data 13/9/2019 per trenta giorni;
- in data 14/10/2019 per altri trenta giorni;
- in data 12/11/2019 per ulteriori trenta giorni.



- In data 15/11/2019 _____ ha presentato domanda di protezione internazionale e, in pari data, il Questore della Provincia di Bari, ritenuto che la domanda fosse pretestuosa ed unicamente finalizzata a ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione, ha disposto che _____ fosse trattenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, presso il centro di permanenza per i rimpatri di Bari Palese per un periodo di sessanta giorni. Il trattenimento è stato convalidato dal Tribunale di Bari, Sezione immigrazione, in data 18/11/2019;
- In data 12/1/2020, alle ore 8.59, la Questura di Gorizia ha presentato al Tribunale di Trieste istanza di proroga del trattenimento del richiedente per ulteriori sessanta giorni riferendo che:
 - in data 19/12/2019 _____ è stato trasferito presso il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo (GO);
 - si è in attesa di una convocazione presso la Commissione Territoriale di Trieste per l'audizione ai fini dell'esame della domanda d'asilo;
 - in data 13/1/2020 scadono i sessanta giorni di cui al provvedimento del Questore della Provincia di Bari d.d. 15/11/2019;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13/2017, essendo il richiedente di fatto trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste;

considerato che:

- l'art. 6, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 142/2015, prevede che le proroghe dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale siano *disposte* dal Questore e convalidate dal Tribunale – Sezione specializzata in materia di



immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.;

- il medesimo art. 6, al successivo comma 8, prevede invece che ai fini di cui al precedente comma 7, e cioè in pendenza del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008, la proroga sia richiesta dal Questore e disposta dal Tribunale;

ritenuto dunque che in pendenza della fase amministrativa di esame della domanda di protezione internazionale del richiedente la proroga del trattenimento possa essere disposta solo con provvedimento del Questore, convalidato dal Tribunale, e non già direttamente dal Tribunale su istanza del Questore;

considerato altresì che:

- l'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 dispone che *“il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28 bis commi 1 e 3 del decreto legislativo 25/2008 [...]. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.”*
- L'art. 28 *bis* d.lgs. n. 25/2008, ai commi 1 e 3, dispone che la procedura d'esame della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio debba avvenire con audizione del richiedente entro quattordici giorni dalla presentazione della domanda e con decisione assunta nei successivi quattro giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a sei mesi, possono essere previsti solo ove *“necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda”*;



constatato che dalla richiesta di proroga depositata dalla Questura di Gorizia si evince che non è stata ancora fissata, dopo due mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, l'audizione del richiedente trattenuto, e ciò in patente ritardo rispetto al termine di quattordici giorni previsto per legge, ritardo che non è stato in alcun modo motivato in relazione alle esigenze di completo e adeguato esame della domanda;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di proroga del trattenimento del richiedente

Il presente provvedimento è stato letto all'udienza alle ore 16.45 e contestualmente tradotto al richiedente da parte dell'interprete.

Il giudice

dott. Edoardo Sirza

